

## **LO STATUTO**

### *Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE*

E' costituita in Maniago (PN) in via Dante una associazione sportiva, ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del codice civile denominata "SCI CLUB MANIAGO associazione dilettantistica".

### *Art. 2 - SCOPO*

- 1) L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitali.
- 2) Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'ordinamento sportivo, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione della attività sportiva connesse alle discipline contemplate dalla FISI intese come mezzo di formazione psico-fisica e morali dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di ogni citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica degli sport contemplati, nonché lo svolgimento di attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline contemplate. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa se del caso la gestione di un punto di ristoro.
- 3) L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dell'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontari, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
- 4) L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti della F.I.S.I.; si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
- 5) Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate.
- 6) L'Associazione si impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali.

### *Art. 3 - DURATA*

La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

### *Art. 4 - DOMANDA DI AMMISSIONE*

- 1) Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive, svolte dall'Associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della F.I.S.I. e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
- 2) Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito.
- 3) La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.
- 4) In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore agli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.
- 5) La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

#### *Art. 5 - DIRITTI DEI SOCI*

- 1) I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
  - a) dimissione volontaria;
  - b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
  - c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
  - d) scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto.
- 2) Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera C, assunto dal Consiglio Direttivo, deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si precederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.
- 3) L'associato radiato non può essere più ammesso e non ha diritto a restituzione della quota associativa annuale, né parziale e né totale.

#### *Art. 6 - ORGANI*

Gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea generale dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;

d) il Collegio dei Revisori dei conti.

#### *Art. 7 - ASSEMBLEA*

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

#### *Art. 8 - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE*

1) Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio Direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.

2) Ognuno può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

#### *Art. 9 – ASSEMBLEA ORDINARIA*

1) La convocazione avverrà almeno 8 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2) L'assemblea dev'essere indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

3) Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8 comma 2.

4) Deve essere inviata copia dell'avviso di convocazione dell'assemblea anche al Collegio dei Revisori dei conti.

#### *Art. 10 - VALIDITA' ASSEMBLEARE*

1) L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

2) L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3) Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 4/5 degli associati.

### *Art. 11 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA*

1) L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 gg prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2) L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi ai diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

### *Art. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO*

1) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di 9 componenti, determinato, di volta in volta, dall'assemblea dei soci ed eletti, compreso il Presidente, dell'assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Vicepresidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 2 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

2) Possono ricoprire cariche sociali i solo soci, regolarmente tesserati alla F.I.S.I., in regola con il pagamento delle quote associative e che siano maggiorenni, non ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della Federazione medesima, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

3) Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Le deliberazioni adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

4) I componenti del Consiglio Direttivo hanno diritto a ricevere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

5) La deliberazione del Consiglio per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e da Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee da Consiglio Direttivo atte a garantire la massima diffusione.

### *Art. 13 - DIMISSIONI*

1) Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri, che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato, in ordine di votazione alla carica di consigliere, non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla

prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2) Nel caso di impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

3) Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e quindi il presidente dovrà convocare immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

4) Nel caso di dimissioni del Presidente il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno dal Consiglio Direttivo in regime di prorogatio.

#### *Art. 14 - CONVOCAZIONE DIRETTIVO*

1) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia stata fatta richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri, senza formalità.

#### *Art. 15 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO*

1) Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

b) adottare i provvedimenti disciplinari;

c) approvare il programma tecnico per la preparazione agonistica degli atleti nonché il programma sportivo sociale;

d) nominare i direttori sportivi nelle varie discipline che si potranno scegliere anche al di fuori del Consiglio Direttivo. In tal caso questi ultimi potranno partecipare al Consiglio Direttivo, ma solamente con voto consuntivo;

e) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;

f) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;

g) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sportiva e non, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;

h) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

#### *Art. 16 - IL PRESIDENTE*

Il Presidente dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

#### *Art. 17 - IL VICE PRESIDENTE*

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

#### *Art. 18 - IL SEGRETARIO*

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo,

redige i verbali delle riunioni, attende alla competenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

#### *Art. 19 - IL RENDICONTO*

- 1) Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.
- 2) Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
- 3) Il Collegio dei Revisori, eletto dall'assemblea dei soci, comprende 2 componenti di età superiore ai 18 anni.
- 4) I Revisori esercitano la vigilanza sull'amministrazione dell'Associazione, se rilevano irregolarità amministrative devono comunicarle al Consiglio Direttivo per iscritto per i necessari provvedimenti.
- 5) Contro le sanzioni deliberate dal Consiglio Direttivo è ammesso reclamo, entro 15 giorni dalla comunicazione, ai Revisori.
- 6) I Revisori durano in carica due anni e sono rieleggibili.

#### *Art. 20 - IL DIRETTORE TECNICO SPORTIVO*

Il Direttore Tecnico Sportivo, su delega del Consiglio Direttivo, viene incaricato della preparazione morale e tecnica degli atleti, stabilisce gli orari di allenamento, provvede alla composizione delle squadre rappresentative, predispone la partecipazione degli atleti alle singole gare, sottopone al Consiglio Direttivo l'organizzazione di manifestazioni.

#### *Art. 21 - ANNO SOCIALE*

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 luglio e terminano il 30 giugno di ciascun anno.

#### *Art. 22 - PATRIMONIO*

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

#### *Art. 23 – SEZIONI*

L'assemblea nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che terrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

#### *Art. 24 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA*

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dalla F.I.S.I.

#### *Art. 25 - SCIOGLIMENTO*

1) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di 4/5 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con l'esclusione delle deleghe.

2) L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

3) La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegue finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

*Art. 26 – NORMA DI RINVIO*

1) Del presente statuto il Presidente dell'Associazione dovrà firmare tre copie, delle quali, previa registrazione delle stesse, una verrà depositata presso gli archivi sociali, una presso il Collegio dei Revisori e la terza presso la F.I.S.I.

2) Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della F.I.S.I. a cui l'Associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.

Maniago, il 22/03/2006

Il Presidente  
**Giuseppe Tabacchi**